Estratto Sentenza causa civile Tribunale ordinario di **********

Promossa dal veterinario responsabile scorte di un allevamento di bovini (ATTORE)

Contro

ASL di ********* (CONVENUTO)

Omissis……..

Ne consegue che **oggetto del contendere è stabilire se fosse o meno necessario identificare l'animale di età inferiore a 20 giorni e da trattarsi farmacologicamente, e ciò mediante applicazione di marca auricolare o del numero di box, e se, ed in quali termini, di ciò debba farsi carico il veterinario responsabile**.

Premesso che dall'esame della normativa di settore e dalle difese svolte dalla convenuta sul punto non è dato desumere l'esistenza di una disposizione che consenta di ritenere adempiuta la prescritta identificazione dell'animale trattato mediante l'indicazione del box in cui lo stesso viene tenuto (né chiarimenti risultano forniti sul punto dal veterinario che ha eseguito l'accertamento ispettivo, sentito quale teste: cfr. verbale di udienza del **/**/**), deve osservarsi che se è vero che le norme in tema di anagrafe bovina impongo all'allevatore di **apporre il contrassegno numerico al vitello entro venti giorni dalla nascita**, dal necessario coordinamento tra detta disposizione e quella di cui all'art. 79 del D.lsg. n. 193/2006 si deve desume che l'allevatore é facoltizzato a posporre la marcatura del vitello sino al 20° giorno di vita dello stesso, ma **nell'ipotesi in cui lo debba far trattare farmacologicamente, dovrà procedere alla marcatura dell'animale anche prima di detto termine, al fine di garantire il rispetto della normativa sulla tracciabilità del farmaco**.

Ora, benché la marcatura dell'animale è indiscutibilmente adempimento di competenza dell'allevatore, **deve ritenersi che il veterinario responsabile delle scorte, ai fini dell'adempimento dei compiti demandatigli dal legislatore per garantire la tracciabilità dei farmaci somministrati, ben possa richiedere all'allevatore la previa marcatura degli animali da sottoporre a cura**, **né ciò può ritenersi aggravare o rendere più difficoltoso l'adempimento da parte sua dell'obbligo di cura dell'animale**. Poiché la sanzione amministrativa è stata quantificata in sede di accesso ispettivo tenuto conto di una pluralità di addebiti e di una pretesa situazione di coobbligazione, e poiché detta sanzione risulta recepita pari pari nell'ordinanza ingiunzione opposta, l'opposizione va comunque parzialmente accolta, dovendosi rideterminare la sanzione amministrativa nel minimo edittale, pari ad € 2.600,00, stante i minori addebiti rispetto a quelli di cui al verbale di accertamento.

Le particolarità interpretative della situazione controversa e la considerazione delle problematicità della difesa in giudizio a fronte di un procedimento amministrativo connotato da poca chiarezza inducono all'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di ********, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale dell'opposizione, ridetermina la sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza ingiunzione opposta in € 2.600,00**.

Compensa tra le parti le spese di lite.

//2012